



AVVOCATO - Giudizi e sanzioni disciplinari

CASS. CIV., SEZ. UNITE, 19 MAGGIO 2014, N. 10921.

La disposizione dell'art. 47 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, in virtù della quale la reinscrizione nel relativo albo professionale di un avvocato precedentemente radiato possa avvenire soltanto dopo cinque anni dal provvedimento di radiazione, non trova applicazione nella diversa ipotesi dell'avvocato che abbia subito la meno grave sanzione della cancellazione dall'albo: ciò non significa, peraltro, che il tempo trascorso dal momento dell'avvenuta cancellazione non possa essere valutato ai fini della determinazione della sussistenza del requisito della condotta "specchiatissima ed illibata" che l'art. 17 r.d.l. cit. richiede per l'iscrizione all'albo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio	- Primo Presidente f.f. -
Dott. ROSELLI Federico	- Presidente Sezione -
Dott. RORDORF Renato	- rel. Presidente Sezione -
Dott. PICCIALLI Luigi	- Presidente Sezione -
Dott. AMOROSO Giovanni	- Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo	- Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio	- Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta	- Consigliere -
Dott. GRECO Antonio	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2832-2014 proposto da:

B.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI
63, presso lo studio dell'avvocato PAOLO STARVAGGI, rappresentato e
difeso dagli avvocati MARASA' FRANCESCO, BARBIERA VINCENZO, per
delega in calce al ricorso;
- ricorrente -

Contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
CASSAZIONE,
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO, CONSIGLIO
NAZIONALE
FORENSE;



- intimati –

avverso la sentenza n. 181/2013 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,
depositata il 17/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2014 dal Presidente
Dott. RENATO RORDORF; udito l'Avvocato Paolo STARVAGGI per delega
dell'avvocato Vincenzo BARBIERA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso
per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'avv. B.B., dopo esser stato cancellato dall'albo degli avvocati di Palermo a seguito di condanna penale per reati di peculato e falso ideologico, chiese ed ottenne la reinscrizione nel medesimo albo da parte locale consiglio dell'ordine. Su ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo, tuttavia, detto provvedimento di reinscrizione venne poi annullato dal Consiglio nazionale forense, con sentenza resa pubblica il 17 ottobre 2013. Il Consiglio nazionale forense reputò, infatti, che non fosse trascorso dalla data della sentenza penale di condanna un lasso di tempo sufficiente a consentire la riabilitazione, e che neppure fosse trascorso il termine quinquennale previsto dalla legge professionale per poter richiedere la reinscrizione nell'albo, da computarsi a partire dalla data del provvedimento di cancellazione a prescindere dal precedente periodo di sospensione cautelare sofferta.

Avverso tale sentenza l'avv. B. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, chiedendo altresì la sospensione del provvedimento impugnato.

Nessuna difesa ha svolto il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente denuncia, in primo luogo, la falsa applicazione nel caso in esame del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 47, giacchè tale norma, la quale prevede che la reinscrizione nell'albo professionale di un avvocato in precedenza radiato possa avvenire solo dopo cinque anni, non è estensibile alla diversa ipotesi del professionista (non già radiato, bensì) cancellato da detto albo. In secondo luogo rileva come sia errato anche il riferimento dell'impugnata sentenza al termine entro cui è possibile richiedere la riabilitazione penale (ridotto da cinque a tre anni per effetto della modifica apportata all'art. 179 c.p., dalla L. n. 145 del 2004, art. 3, comma 1, lett. a). Infine insiste nel sostenere che, ove il professionista abbia sofferto un



periodo di sospensione cautelare dall'albo prima di essere radiato, il computo del termine che deve decorrere perchè possa chiedersi la reinscrizione va fatto partire dalla data della predetta sospensione.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

E' stato infatti già chiarito da questa corte che, in presenza di una domanda di reinscrizione nell'albo degli avvocati di colui che abbia in precedenza subito la sanzione disciplinare della cancellazione, non trova applicazione, in via d'interpretazione analogica, il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 47, - secondo cui l'avvocato radiato dall'albo non può esservi nuovamente iscritto prima che siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione - in quanto la cancellazione è sanzione meno grave della radiazione, ancorchè il tempo decorso possa essere autonomamente valutato ai fini dell'apprezzamento della sussistenza del requisito della condotta "specchiatissima ed illibata", che l'art. 17 del medesimo decreto richiede per l'iscrizione nell'albo (sez. un. 12 dicembre 2012, n. 22785, e 12 maggio 2008, n. 11653).

Da tale principio non v'è motivo di discostarsi e, giacchè l'impugnata sentenza non ne ha invece tenuto conto, essa deve essere cassata sotto questo profilo, con conseguente rinvio al Consiglio nazionale forense perchè riesamini la vertenza alla luce di detto principio.

I rimanenti motivi di ricorso restano assorbiti, al pari dell'istanza di sospensione.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Palermo in alcun modo contrastato l'iniziativa del ricorrente.

P.Q.M.

La corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa al Consiglio nazionale forense compensando tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2014.